



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SCARICATO

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 19/03/2012
nr. 0016153
Classifica XI.10.3
04-02-00

Cagliari,



Oggetto: parere sulla realizzazione di un impianto di recupero per rifiuti non pericolosi.

In riferimento alla richiesta formulata dal Comune in indirizzo, con nota del 17/12/2011, prot. n. 21448, si evidenzia quanto segue.

Dal quesito in esame risulta che il Comune di _____ al fine di consentire la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, ha approvato due varianti al proprio strumento urbanistico. La prima, che prevedeva la riclassificazione dell'area di localizzazione dell'impianto da E2 a D4, è stata dichiarata coerente con Determinazione del Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia n. 733/DG del 05/10/2006; la seconda, di individuazione delle infrastrutture necessarie a realizzare la lottizzazione, è stata dichiarata coerente con Determinazione n. 402/DG del 12/04/2010.

Secondo quanto si desume dal quesito, quest'ultima variante si è resa necessaria in quanto l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, risulterebbe relativa al solo impianto e non anche alle infrastrutture di collegamento con l'impianto stesso.

Si deve preliminarmente osservare che le infrastrutture oggetto dell'ultima variante costituiscono viabilità pubblica di piano e il relativo progetto potrà essere approvato come opera pubblica.

In merito, occorre inoltre evidenziare che la procedura di cui all'art 208 del D. Lgs. 152/2006 appare configurata in maniera da concentrare tutte le fasi relative ad eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni pubbliche, facendo in modo che quanto autorizzato sia poi in condizioni di operare.

Infatti, l'art. 208 citato, dopo aver disposto, al comma 1, che: *"I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica", prevede al comma 6 (nel testo dall'art. 22 del D. Lgs.. 205/2010) che "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". Da tale effetto assorbente rimane fuori l'autorizzazione paesaggistica per l'espressa previsione contenuta nel comma 7 dello stesso art. 208, che dispone: "Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione".

Per quanto sinora esposto, l'intervento oggetto del quesito potrà realizzarsi attraverso le modalità procedurali esaminate.